



RIUNIONE del 05 novembre 2015

PROCESSO VERBALE

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Prata di Pordenone Marzio Maccan, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Roveredo in Piano Mara Giacomini, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Pordenone Claudio Pedrotti, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Muggia Nerio Nesladek, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Udine Beppino Govetto, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Renzo Mazzer, Vice Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Sauris Augusto Petris, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Trieste Roberto Cosolini, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Udine Cinzia Del Torre, Assessore Raffaella Basana, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Gianluigi Savino, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Medea Elisa Berlasso, Vice Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Elia Miani, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Monfalcone Silvana Altran, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragnogna Mirco Daffarra, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Maniago Ilario Dessoni, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Montereale Valcellina Igor Alzetta, Sindaco	<i>assente</i>		

Partecipa con diritto di parola **Alessandro Fabbro**, segretario generale di ANCI FVG.

Sono intervenuti alla riunione:

Paolo Panontin, Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile

Antonella Manca, Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Rosella Bianca Longallo, Direttore del Servizio attività ricreative e sportive della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà.

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 27 ottobre 2015.
2. Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2123 del 23 ottobre 2015 recante "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, per la perequazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 66, commi da 7 a 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)".
3. Eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 137 quater del Regolamento interno del Consiglio regionale, sul disegno di legge n. 117 "Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)".

Il **Presidente Romoli** verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 14.10.

PUNTO 1

Il Presidente **Romoli** introduce il **punto 1** all'ordine del giorno relativo all'approvazione del verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 13 ottobre 2015.

In assenza di osservazioni, il verbale si considera approvato a termini di Regolamento.

La seduta prosegue con la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno.

PUNTO 2

(Alle ore 14.17 entra Altran)

(Alle ore 14.30 entra Daffarra)

Il Presidente introduce il **punto 2** all'ordine del giorno. Il Consiglio al termine della discussione adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2123 del 23 ottobre 2015 recante "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, per la perequazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 66, commi da 7 a 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)". (Deliberazione n. 52/2015)

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	presente	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	assente
Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	assente	Comune di Prata di Pordenone Marzio Maccan, Assessore	presente
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	assente	Comune di Roveredo in Piano Mara Giacomini, Sindaco	presente

Provincia di Pordenone Claudio Pedrotti, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Muggia Nerio Nesladek, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Udine Beppino Govetto, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Renzo Mazzer, Vice Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Sauris Augusto Petris, Vice Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Roberto Cosolini, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Udine Cinzia Del Torre, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Gianluigi Savino, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Medea Elisa Berlasso, Vice Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Elia Miani, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Maniago Ilario Dessoni, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Montebelluna Igor Alzetta, Sindaco	<i>assente</i>		

N. 52/20/2015

Il Consiglio delle autonomie locali

Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione – Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali” che ha istituito il Consiglio delle autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle autonomie locali, approvato con propria deliberazione n. 26 del 9 giugno 2015 (pubblicato sul BUR n. 29 del 22 luglio 2015);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2123 del 23 ottobre 2015 recante “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, per la perequazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 66, commi da 7 a 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)”;

Considerato che nella seduta del 27/10/2015 è stato deciso il rinvio in Commissione del provvedimento per l'istruttoria e per i necessari approfondimenti;

Preso atto che il provvedimento è stato esaminato dalla II Commissione del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 novembre 2015;

Sentito l'intervento del Coordinatore Nesladek, il quale riporta in sintesi i contenuti del dibattito intercorso durante la seduta della II Commissione, evidenziando in particolare che i Comuni di maggiori dimensioni hanno rappresentato le proprie difficoltà per gli esiti del provvedimento approvato dalla Giunta regionale ritenuti fortemente penalizzanti per gli stessi, in particolar modo in questo momento in cui i bilanci sono già predisposti sulla base di previsioni e criteri ormai consolidati. Peraltro, i Comuni più piccoli hanno segnalato la penalizzazione che essi stessi subirebbero con un ritorno ad un riparto basato sui criteri storici. In esito al dibattito di Commissione, è stata formulata con la disponibilità della Giunta e dei tecnici regionali, una proposta correttiva corredata dalla simulazione dei dati (documento che viene consegnato ai presenti), che attenuando l'impatto negativo del riparto sui Comuni più grandi, salvaguarda al contempo il principio di perequazione previsto dalla legge.

Udito il Coordinatore della II Commissione Nesladek, che ritiene di far propria la proposta correttiva emersa in sede di Commissione e modificativa dell'articolo 3 del Regolamento, nella quale si riduce da 2 a 1 milione la quota riservata ai comuni con trasferimenti inferiori al pro capite determinato a livello regionale (articolo 3, comma 1, lettera a, punto 1, del Regolamento in oggetto) e si aumenta di 1 milione, portandolo a 3.867.981,95, l'importo da

assegnare a tutti i comuni e da ripartire in misura proporzionale alla sola popolazione residente (articolo 3, comma 1, lett. a, punto 2 del Regolamento in oggetto); la proiezione dei dati risultanti dalla proposta correttiva è riportata nell'ultima colonna del prospetto riepilogativo, che viene consegnato ai partecipanti alla seduta e depositato in atti;

Preso atto che nel corso della seduta sono state formulate le seguenti osservazioni:

- il **Comune di Artegn**a nel ribadire l'esigenza di non penalizzare i piccoli Comuni con i nuovi criteri, rileva dopo una analisi più approfondita, che gli enti che beneficiano del nuovo riparto sono solo diciotto; chiede quindi che venga meglio dettagliato il punto di mediazione.

- il **Comune di Roveredo in Piano** chiede di conoscere come siano stati stabiliti i criteri nelle proposte formulate;

- il **Comune di Pordenone** riprendendo quanto già affermato in Commissione, sottolinea che l'applicazione dei criteri di perequazione richiede tempi più lunghi di quelli oggi a disposizione, in quanto, mancando appena venti giorni all'approvazione delle ultime variazioni di bilancio, con il riparto iniziale si rischia di penalizzare alcuni enti e porre altri nelle condizioni di non riuscire a spendere in tempo utile le risorse trasferite con conseguente avanzo di amministrazione. Evidenzia il proficuo lavoro svolto in Commissione e il fatto che la proposta correttiva emersa costituisce un punto di equilibrio tra le varie esigenze. Per il prossimo anno con un maggior approfondimento, si potrà intervenire per riequilibrare la situazione attuale, dando attuazione più incisiva al principio di perequazione previsto dalla normativa regionale;

Udita la replica dell'Assessore **Panontin**, il quale spiega che la proposta iniziale dava attuazione al principio di perequazione come previsto dalla L. R. 18/2015, ancorché su una modesta quota rispetto al totale dei trasferimenti agli enti locali. I criteri adottati erano quelli emersi dal tavolo tecnico anche se i lavori non sono ancora terminati. Preso atto però delle difficoltà manifestate e dei tempi ristretti a disposizione sono stati introdotti dei correttivi, che consentono di addivenire ad una mediazione soddisfacente, facendo salvo il principio di perequazione che comunque dal prossimo anno dovrà essere attuato più incisivamente per proseguire nel percorso, che sarà lungo, di porre rimedio ad oggettive sperequazioni presenti nella attuale situazione;

Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2123 del 23 ottobre 2015 recante "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, per la perequazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 66, commi da 7 a 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)", con le modifiche proposte e illustrate in seduta dal Coordinatore della II Commissione Nesladek, di cui in premessa, le cui risultanze sono rappresentate in proiezione nell'ultima colonna del prospetto riepilogativo consegnato in seduta e depositato in atti.

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 15

Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 0

All'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 2123 del 23 ottobre 2015 recante "Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, per la perequazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 66, commi da 7 a 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)", con le modifiche proposte e illustrate in seduta dal Coordinatore della II Commissione Nesladek, di cui in premessa, le cui

risultanze sono rappresentate in proiezione nell'ultima colonna del prospetto riepilogativo consegnato in seduta e depositato in atti.

PUNTO 3

(Alle ore 14.48 entra Basana ed esce Del Torre)

Si passa alla discussione del **punto 3** all'ordine del giorno. Il Consiglio delle autonomie locali adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Osservazioni, ai sensi dell'art. 137 quater del Regolamento interno del Consiglio regionale, sul disegno di legge n. 117 "Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)". (Deliberazione n. 53/2015)

Presidenza del Presidente Romoli

Comune di Gorizia Ettore Romoli, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cordenons Mario Ongaro, Sindaco	<i>assente</i>
Provincia di Trieste Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Prata di Pordenone Marzio Maccan, Assessore	<i>presente</i>
Provincia di Gorizia Enrico Gherghetta, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Roveredo in Piano Mara Giacomini, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Pordenone Claudio Pedrotti, Presidente	<i>assente</i>	Comune di Muggia Nerio Nesladek, Sindaco	<i>presente</i>
Provincia di Udine Beppino Govetto, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Artegna Aldo Daici, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Pordenone Renzo Mazzer, Vice Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Sauris Augusto Petris, Vice Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Trieste Roberto Cosolini, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Tarvisio Renato Carlantoni, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Udine Raffaella Basana, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Cervignano del Friuli Gianluigi Savino, Sindaco	<i>presente</i>
Comune di Medea Elisa Berlasso, Vice Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Cividale del Friuli Elia Miani, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Monfalcone Silvia Altran, Sindaco	<i>presente</i>	Comune di Ragogna Mirco Daffarra, Assessore	<i>presente</i>
Comune di Maniago Ilario Dessoni, Assessore	<i>presente</i>	Comune di Santa Maria La Longa Igor Treleani, Sindaco	<i>assente</i>
Comune di Montereale Valcellina Igor Alzetta, Sindaco	<i>assente</i>		

N. 53/20/2015

Il Presidente **Romoli** comunica che il CAL è chiamato ad esprimere, ai sensi dell'articolo 137 quater del Regolamento interno del Consiglio regionale, le proprie osservazioni sul disegno di legge n. 117 "Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)".

Ricorda che la V Commissione permanente ha inoltre segnalato che si riserva di abbinare al disegno di legge n. 117, anche l'esame di altre proposte in materia di sport, fra le quali, la proposta di legge n. 111 "Disciplina delle modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali territoriali", d'iniziativa del consigliere regionale Ziberna.

Sottolinea che il Consiglio delle autonomie locali si pronuncerà quindi sul disegno di legge della Giunta regionale che costituisce il testo base, con riserva, nel caso vengano abbinare più proposte di legge, di esprimersi nuovamente sul testo unificato opportunamente trasmesso dalla competente Commissione consiliare.

La dottoressa **Longallo**, direttore del Servizio regionale attività sportive e ricreative, ricorda che la legge regionale 8/2003 ha subito nel tempo diversi interventi di modifica, che ne hanno appesantito il testo e lo hanno reso disomogeneo e ciò ha evidenziato la necessità, dopo che negli anni scorsi si è provveduto all'aggiornamento delle norme riguardanti l'impiantistica sportiva e la tutela della salute, di procedere ora alla revisione del rimanente testo legislativo. Sottolinea che l'impianto di base della legge regionale 8/2003 risulta tutt'ora valido, per cui si tratta di renderlo più organico e snello, prendendo in considerazione gli interventi di parte corrente, vale a dire il sostegno alle manifestazioni sportive, con l'obiettivo di razionalizzare le linee contributive e di adeguarle alle esigenze attuali.

Il comune di **Pordenone** rileva che, su questo provvedimento, pervenuto direttamente al C.A.L. senza un preventivo esame in Commissione, è mancato un confronto tecnico con gli enti locali, in particolare sulle difficoltà che gli stessi incontrano nella gestione degli impianti sportivi.

La dottoressa **Longallo** precisa che il provvedimento in esame non riguarda l'impiantistica sportiva ma esclusivamente le manifestazioni sportive, lo sport per i disabili, la scuola, gli enti di promozione sportiva cioè, nella sostanza, gli interventi regionali di parte corrente.

La **Provincia di Udine**, rileva che il provvedimento dimentica i laureati in scienze motorie e quindi le competenze, le responsabilità e gli incarichi di natura tecnica e formativa che passano attraverso progetti sportivi, anche scolastici, vengono affidati, in base a questo provvedimento, a tecnici formati dal CONI. Ritiene che il ddl 117 vada approfondito con i diretti interessati, ma se si vuol dare dignità scientifica allo sport, come mezzo per la crescita armonica, fisica ed intellettuale dei giovani bisogna riconoscere il ruolo dei laureati in scienze motorie e la funzione della nostra facoltà universitaria per la sua attività scientifica molto approfondita e apprezzata, mentre il CONI ha solo un ruolo tecnico, organizzativo e amministrativo.

Il comune di **Artegna** dichiara di condividere le osservazioni della provincia di Udine e richiama poi l'attenzione sugli articoli 11 e 12, i quali prevedono l'assegnazione di contributi, rispettivamente ordinari e straordinari, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e, rispetto al testo della legge regionale 8/2003, escludono dai beneficiari, i Comuni e gli enti pubblici. Chiede quindi ragione di tale esclusione, atteso che anche i Comuni possono avere interesse ed essere chiamati a organizzare eventi sportivi.

Il Comune di **Roveredo in Piano** chiede se nella seduta odierna del Cal sarà posta in discussione anche la Pdl n. 111 riguardante la disciplina per l'affidamento degli impianti sportivi.

Il Presidente **Romoli** ribadisce che per la seduta odierna, è stato deciso di non esaminare tale provvedimento, atteso che la V Commissione consiliare ha comunicato che si riserva di abbinare al ddl 117 l'esame di eventuali altre proposte in materia di sport, tra cui la Pdl 111 e pertanto nella seduta odierna ci si esprimerà sul ddl della Giunta regionale che costituisce il testo base con riserva, qualora vengano abbinate più proposte di legge, di esprimersi nuovamente sul testo unificato debitamente trasmesso dalla competente Commissione consiliare.

La **Provincia di Udine**, ad integrazione del precedente intervento rileva, per quanto riguarda il sostegno alle attività sportive svolte da persone con disabilità e con riferimento, quindi, al comma 2 lettera (b) dell'articolo 18, che l'ANPIS (Associazione nazionale polisportive per l'integrazione sociale) risulta ammessa tra i possibili soggetti beneficiari dei contributi, mentre non avrebbe alcuna specifica pertinenza con la disabilità.

La dottoressa **Longallo** rileva, per quanto riguarda il titolo che devono possedere coloro che sovrintendono alle attività sportive svolte nelle palestre, che è tuttora previsto il soggetto laureato in scienze motorie o diplomato Isef, ma viene aggiunta la possibilità di avvalersi di un soggetto che ha svolto un corso formativo organizzato da una Federazione sportiva nazionale, sulla base di un programma prestabilito e previo esame finale. Queste persone non sostituiscono i laureati nella organizzazione e definizione dei corsi, ma li affiancano per verificare il loro corretto svolgimento sulla base dei programmi prestabiliti, per cui il gestore di attività sportive può avvalersi di entrambe le figure.

Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, riferisce che si è ristretta la platea dei beneficiari e si è scelto di sostenere solo il mondo sportivo organizzato, per utilizzare le risorse in modo mirato, e più razionale, a favore di chi segue lo sport in maniera esclusiva o preponderante, per cui si è previsto di limitare il sostegno al solo associazionismo sportivo. Un tanto anche perché, su circa 400 domande che pervengono annualmente, solo due o tre sono quelle dei Comuni, con le difficoltà che emergono poi in sede di rendiconto quando, ad esempio, può

verificarsi che il Comune abbia affidato l'organizzazione della manifestazione, ammessa a contributo, ad un'associazione sportiva locale la quale, a sua volta, e per la medesima manifestazione, ha ottenuto il contributo. Sostiene, infine, che di solito non è il Comune ad organizzare direttamente le manifestazioni sportive, per cui, come scelta politica, è stato adottato il principio in base al quale il contributo viene dato a chi fa la domanda, realizza la manifestazione e ne sostiene la spesa.

Per quanto riguarda i disabili, rileva che non è stato aggiunto nulla di nuovo, è stato solo precisato che buona parte delle risorse viene riservata alle istituzioni dei disabili, anche se non manca l'attenzione alle associazioni sportive che svolgono attività sportiva solo a favore delle categorie svantaggiate anche promuovendo, secondo quella che è una direttiva nazionale, l'integrazione tra persone normali e diversamente abili e, in quest'ottica, afferma che l'ANPIS risulta essere un'associazione nazionale che si dedica in maniera preponderante ai disabili.

Il Comune di **Udine**, dopo aver appreso dal Presidente Romoli che il CAL, nella seduta odierna, non esprimerà un parere ma voterà solo le eventuali osservazioni al ddl 117 da trasmettere poi al Consiglio regionale, sottolinea il fatto di non poter approfondire in Commissione, neppure in quella regionale prevista dalla legge regionale 8/2003, le tematiche legate allo sport che riguardano tanta parte della popolazione regionale ed illustra una serie di riflessioni riportate nel documento allegato al presente verbale come sua parte integrante. **(ALLEGATO 1)**

Il Comune di **Maniago** si associa nella richiesta di mantenere, a norma dell'articolo 11, i Comuni tra i beneficiari dei contributi assegnati per l'organizzazione di manifestazioni sportive.

La **Provincia di Udine** chiede che, nel provvedimento in esame, si considerino anche le tematiche dello sport per la terza età, ovvero per l'età adulta, che rappresentano un aspetto proprio delle moderne politiche di prevenzione, non trascurabile nella nostra società e ribadisce l'importanza del laureato in scienze motorie nell'approccio scientifico all'attività fisica riservata proprio a questa categoria di persone.

La dottoressa **Longallo**, in merito all'argomento segnalato, premette che il limite delle risorse a disposizione ha determinato, a suo tempo, l'esclusione delle attività ricreative per cui il testo unico in discussione si riferisce esclusivamente alle attività sportive, non solo agonistiche ma anche amatoriali, atteso che è assicurato il finanziamento degli Enti di promozione sportiva che si rivolgono a tutte le fasce di età, con iniziative sportive di base a favore degli adulti, di educazione allo sport, di formazione giovanile, ecc. dato che l'Amministrazione regionale ha l'interesse a sostenere l'attività fisica sportiva che, anche a livello amatoriale, o di base, presuppone comunque sempre un minimo di agonismo.

Il Comune di **Roveredo in Piano** segnala che le piccole realtà associative di base non sono in grado avvalersi di figure professionali laureate in scienze motorie.

La dottoressa **Longallo** ribadisce che il provvedimento in esame prevede il finanziamento delle sole manifestazioni sportive di livello provinciale o regionale.

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione l'invio alla V Commissione consiliare delle osservazioni formulate negli interventi sopra riportati.

All'unanimità (Presenti 15, Favorevoli 15), il Consiglio concorda di trasmettere alla V Commissione del Consiglio regionale le osservazioni formulate con riferimento alla disegno di legge n. 117 "Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) come risultanti dagli interventi sopra riportati.

La seduta termina alle ore 15.16.

Il Responsabile della verbalizzazione
f.to Ida Valent

Il Presidente
f.to Ettore Romoli

Osservazioni ddl 117 "modifiche alla l.r. 8

Art 1 bis

Propongo una riflessione importante sulla definizione di sport contenuta nell'art 1 bis del ddl 117.

La stessa risulta molto restrittiva rispetto a quanto espresso dalla **Commissione Europea nel Libro Bianco sullo sport del 2007** che ha ripreso la definizione della **carta europea stabilita già nel 1992 dal Consiglio europeo** e che così recita:

"si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli".

La comunità europea comprende, già dal 1992, nel termine "sport" quindi anche l'attività fisica svolta in maniera autonoma, volta al benessere psicologico fisico e sociale, e non esclusivamente orientata ad aumentare i livelli prestazionali in ottica agonistica.

Allo sport si riconosce quindi un valore sociale, formativo, salutare rilevante ai fini della qualità della vita di tutte le persone.

La Regione **Liguria** con la legge n 40 del 2009 (testo unico della normativa in materia di sport) ha così definito lo sport:

qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e **dell'integrazione interculturale**, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione **di stili di vita attivi**.

Nella definizione proposta nell'art 1 bis ci si limita a riconoscere per sport solo quelle discipline riconosciute ed associate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano escludendo quindi tutte le attività motorie altrimenti organizzate. SVOLTE

Si propone di sostituire la definizione con un testo che tenga in debita considerazione la definizione europea.

ART 11

Con la modifica dell'articolo 11 si escludono dai beneficiari dei contributi per attività sportive i Comuni.

Si propone il mantenimento degli stessi tra i beneficiari in particolare per iniziative volte promuovere stili di vita sani e attivi.

ART 16

Nel comma 2 dell'articolo relativo alla valorizzazione del talento sportivo, si nota un rapporto diretto della Regione con una Federazione sportiva e l'esclusione dalla possibilità di beneficiare di finanziamenti degli atleti e dei tecnici degli sport di squadra (anche "minori")

Si propone di offrire i medesimi benefici agli atleti iscritti a tutte le Federazioni definendo dei criteri equi e congrui.

ART 18

Pare trascurato l'aspetto relativo allo sport "integrato" che prevede la condivisa pratica sportiva da parte di atleti di diverse abilità (persone disabili e non).

Si propone di inserire tra i beneficiari le associazioni sportive che prevedono la pratica dello sport integrato.

ART 20

Auspiciando che la docenza delle Scienze Motorie nella Scuola Primaria sia gestita nel prossimo futuro direttamente dal Miur,

anche considerando la prevista possibilità per i DS di avvalersi di docenti di SM per lo svolgimento dell'attività motoria nella scuola primaria,

riconoscendo l'elevato valore formativo dello sport ed i ben noti positivi influssi della sua pratica in ambito scolastico,

si chiede sia esplicitato che le figure professionali impiegate nel progetto siano in possesso di laurea in Scienze Motorie.

ART 23

Con la modifica dell'art 23 si prevede l'equiparazione dei Laureati in SM, o ex Isef, a tecnici della Federazione.

La laurea in SM prevede la frequenza di un corso di laurea almeno triennale ed i laureati in SM rappresentano una figura fondamentale, garanzia di professionalità e competenza a tutela delle persone, bambini, adulti e anziani, che frequentano corsi o svolgono attività individuali nelle palestre.

Non sembra accettabile l'equiparazione dei titoli.

Ritenendo fondamentale la supervisione del laureato in SM (o Isef) e non accettabile l'equiparazione del titolo conseguito attraverso un corso federale, **si propone, qualora le difficoltà all'origine della modifica siano di ordine numerico od economico, di richiedere la supervisione (e non la presenza costante) del laureato in SM o la possibilità da parte dei gestori di avvalersi in maniera associata del LSM.**

Inoltre:

Certificati medici per attività agonistica e non agonistica.. in alcune Regioni sono previste delle gratuità. Sarebbe opportuno valutare un intervento in tal senso per sgravare le famiglie da questo onere.